

ADER APS ETS

BOZZA DI STATUTO

ARTICOLO 1.

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., è costituita l'"**A.D.E.R. Calabria - Associazione Dipendenti Ente Regione Calabria - APS- ETS**", di seguito denominata per brevità "**A.D.E.R. CALABRIA - APS**".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Ha sede legale in Catanzaro, città capoluogo di regione e sede della Giunta Regionale.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'organo amministrativo, potrà trasferire la sede legale, senza che ciò costituisca variazione statutaria, nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece all'assemblea in seduta ordinaria istituire, trasferire o sopprimere sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza.

ARTICOLO 2.

L' "A.D.E.R. Calabria - APS" è un'associazione dei lavoratori della Regione Calabria, apartitica e apolitica, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, opera prevalentemente nell'ambito della Regione Calabria e ha durata illimitata.

ARTICOLO 3.

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale indicate alle lettere **i, k, l, t, u**, in particolare nei settori della:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale per come individuate dall'art. 5 del D.lgs.117/2017;

Tali attività, da realizzare anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, Associazioni, Imprese Sociali, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona, della qualità della vita e per la promozione della conoscenza e dell'individuazione del patrimonio culturale della Regione Calabria, e dei luoghi della cultura e dell'arte, nonché le tradizioni della nostra Regione.

ARTICOLO 4.

Gli Associati si distinguono in effettivi (ed onorari).

Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

Sono comunque associati effettivi i dipendenti ed i pensionati del ruolo della Regione Calabria che ne facciano domanda e provvedano al pagamento di una quota associativa, nonché i dipendenti comunque in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e quelli degli Enti strumentali ed "in house" regionali, nonché i pensionati dei su menzionati dipartimenti ed Enti, nonché tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione che ne facciano domanda e provvedano al pagamento di una quota associativa.

I familiari dei soci possono usufruire dei servizi dell'Associazione pagando un contributo che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo senza acquisire la qualità di Socio.

Le domande di ammissione devono esser presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, tra l'altro, di:

- essere a conoscenza delle norme statutarie, di eventuali regolamenti, di attenersi alle norme statutarie e regolamentari, accettandole pienamente;

- impegnarsi al pagamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo da corrisponderci secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Se entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al richiedente non perviene alcuna comunicazione contraria, l'istanza si ritiene approvata e l'associato dovrà versare la quota associativa entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Deliberata l'ammissione, il richiedente diviene associato.

Il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato all'interessato. L'interessato che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rifiuto di ammissione può presentare nuovamente la domanda di ammissione.

Gli associati effettivi ogni anno versano una quota il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli associati medesimi unitamente alle modalità di versamento.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso di cui infra.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga dell'opera di volontari è obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 5.

Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche onorifiche a coloro che hanno acquisito particolari benemerienze in campo sociale, culturale, sportivo ed istituzionale.

ARTICOLO 6.

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri; non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune, compresa anche l'eventuale esclusione.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per le seguenti cause:
morte, dimissioni, decadenza o esclusione.

In particolare:

- le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo dell'"A.D.E.R. Calabria – APS" ed avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché siano fatte almeno tre mesi prima;
- la decadenza si verifica per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

ARTICOLO 7.

Gli associati con delibera del Consiglio Direttivo possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali od alle disposizioni assunte dagli organi associativi;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni materiali o morali alla "A.D.E.R. Calabria – APS";
- c) qualora non tengano un comportamento corretto e riguardoso nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto

ARTICOLO 8.

Gli associati possono essere sospesi quando si rendono morosi per tre mesi consecutivi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

Agli associati sospesi non è consentito l'esercizio di alcun diritto derivante dalla qualifica di associato.

Verranno riammessi solo a seguito del pagamento di tutte le somme dovute all'associazione stessa.

Trascorsi ulteriori tre mesi il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio moroso.

ARTICOLO 9.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e devono essere specificatamente motivati e preceduti da formale contestazione degli addebiti. Gli associati sospesi od espulsi possono opporsi al provvedimento preso nei loro confronti ed inoltrare ricorso al Presidente dell'"A.D.E.R. Calabria – APS", portando nuovi elementi anche giustificativi, che li sottoporrà al Consiglio Direttivo (che deciderà in maniera inappellabile).

ARTICOLO 10.

Gli associati che abbiano dato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 11.

L'associazione è retta e caratterizzata dai principi della democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni soggettive alle candidature, nonché della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell' "A.D.E.R. Calabria - APS":

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs.

117/2017.

Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, provvedendo esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12.

L'organo sovrano dell'"A.D.E.R. Calabria – APS" è l'Assemblea composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre).

L'Assemblea si riunisce altresì quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati effettivi.

In quest'ultima situazione l'assemblea dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno comprenderà le motivazioni che hanno determinato la richiesta di convocazione e sarà vincolante per la stessa Assemblea.

ARTICOLO 13.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione: questa non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati effettivi e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa maturata sino al mese che precede la riunione.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia dipendente dell'associazione o componente del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Solo gli associati effettivi e non anche gli onorari hanno diritto di voto in assemblea.

Ogni associato effettivo ha diritto ad un voto in assemblea.

ARTICOLO 15.

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria indetta per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda se è presente 1/5 (un quinto) degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Si precisa che ai fini della determinazione dei "quorum" costitutivi e deliberativi si computano esclusivamente gli associati risultanti dal Libro Soci.

ARTICOLO 16.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente è assistito dal Segretario.

Al Presidente spettano i poteri di accertare la regolare costituzione dell'assemblea; garantire il regolare svolgimento della riunione; accettare o rifiutare le mozioni presentate; dirigere la discussione, escludere dal voto le persone non legittimate, proclamare il risultato delle votazioni.

Il voto deve essere espresso in modo palese, (con esclusione del voto espresso per le elezioni del consiglio direttivo secondo regolamento.)

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione entro i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

ARTICOLO 17.

L'assemblea in seduta ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo interno e l'organo di revisione;
- c) approva il piano di attività e la relazione programmatica predisposta dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
- e) l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva i regolamenti di funzionamento dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sull'istituzione, trasferimento o soppressione di sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza;
- i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 18.

L'assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dell'"A.D.E.R. Calabria - ETS" e la devoluzione del suo patrimonio acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice.

ARTICOLO 19.

Le elezioni agli organi sociali sono disciplinate da apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

Hanno diritto al voto gli associati che risultano in regola con il versamento delle quote associative maturate sino al mese che precede la data delle elezioni.

Possono essere eletti negli organismi sociali gli associati iscritti all'"A.D.E.R. Calabria - APS" in data anteriore alla data fissata per le elezioni (soggetto giuridico).

Ciascun elettore potrà rappresentare, per delega, cinque associati.

Lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi è regolato da una commissione elettorale, la cui composizione, poteri e modalità di funzionamento sono previsti e disciplinati nel regolamento elettorale.

ARTICOLO 20.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati effettivi in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Al suo interno i componenti provvedono a nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

I componenti il Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ARTICOLO 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.

Esso, pertanto, a titolo meramente esemplificativo:

- a) formula il piano e il programma delle attività associative;
- b) redige annualmente il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) approva i regolamenti interni predisposti da apposita Commissione di nomina del Consiglio stesso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'espulsione degli associati;
- f) determina la quota associativa;
- g) delibera le deleghe, in base alle attività da affidare ai Consiglieri o associati;
- h) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- i) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- l) istituisce comitati, gruppi di lavoro, commissioni ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- m) delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune indicato all'art.1, senza che ciò comporti modifica statutaria; e propone all'Assemblea, l'istituzione di sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza;
- n) conferisce procure, sia generali che speciali;
- o) provvede ad assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- p) assegna incarichi programmatici, didattici ed operativi;
- q) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22.

I Consiglieri che nel corso del mandato risultassero assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti, gli altri provvederanno a sostituirli scegliendoli tra gli associati che abbiano maggiormente collaborato per il miglior funzionamento dell'associazione, secondo le modalità previste in apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri cessano tutti gli altri; in tal caso il Presidente ovvero il Vice Presidente o, in loro assenza, il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea degli associati affinché si provveda ad indire nuove elezioni.

ARTICOLO 23.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, se necessario, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Il Presidente, peraltro, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto

ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, sms) da spedirsi almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo della stessa, nonché l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno tre giorni prima della riunione.

Qualora siano presenti tutti i membri in carica, il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione. La seduta è valida quando intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori aventi diritto di voto presenti alla riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni consiliari saranno trascritte nel relativo libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione per i dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.

ARTICOLO 24.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'"A.D.E.R. Calabria - APS", ed inoltre:

- a) presiede l'Assemblea dei soci convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione degli atti deliberativi;
- c) è responsabile dell'attuazione e del perseguimento dei fini del presente Statuto;
- d) risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- e) stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione stessa;
- f) garantisce il rispetto delle norme statutarie.

In caso di sua assenza o impedimento, i compiti del Presidente saranno assolti direttamente dal Vice Presidente.

ARTICOLO 25.

Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci, e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri; coadiuva il Presidente nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

Funge da Segretario nelle Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato i libri sociali redigendoli di volta in volta.

Cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione, nonché dirige eventuale personale dipendente.

ARTICOLO 26. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

ARTICOLO 27.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore

legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione devono essere dotato di adeguata professionalità, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Consiglio Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 28.

Le cariche sociali sono completamente gratuite, con esclusione dell'incarico delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 275.

Ai Consiglieri di altre provincie diverse da quelle dove ha sede l'"A.D.E.R. Calabria - APS" compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo le modalità previste dalle leggi sui pubblici dipendenti.

ARTICOLO 29.

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

ARTICOLO 30.

Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - APS" è costituito:

§ dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci ed espressamente destinati a patrimonio;

§ dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

§ dalle quote associative e contributi degli associati;

§ da quanto di attivo resti da opere, manifestazioni e comunque da ogni attività svolta dall'"A.D.E.R. Calabria - ETS";

§ da contributi di privati;

§ contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

§ versamenti, erogazioni, sovvenzioni di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Enti e Società in genere e da quant'altro l'associazione riceva al fine di sostenere la propria attività;

§ da redditi patrimoniali;

§ donazioni e lasciti testamentari;

§ rimborsi derivanti da convenzioni;

§ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle attività secondarie e strumentali;

§ contributi di organismi internazionali.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di euro _____ da considerarsi

patrimonio indisponibile.

Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - APS" deve essere destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 31.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è presentato all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, entro il mese di dicembre dell'anno che precede l'esercizio finanziario stesso.

Il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 32.

Lo scioglimento dell'Associazione "A.D.E.R. Calabria - ETS" dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 33.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 34. NORMA TRANSITORIA

IL PRESENTE statuto per come integrato e modificato, in applicazione del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. entrerà in vigore dall'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.